



IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n.6/2017

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente ;, Giudice;

Dr. Vito Savino, Giudice relatore ed estensore;

Dr. Egide de Leone, Giudice;

visto il ricorso formulato da AEDIFIKA s.r.l. in liquidazione, depositato in cancelleria in data 27.11.2017 e comunicato al P.M. in data 5.12.2017;

vista la documentazione ad esso allegata (tra essa, bilancio degli esercizi 2014, 2015, 2016; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; situazione contabili al 30.9.2017);

RILEVATO

che AEDIFIKA s.r.l. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non realizza il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che le formalità di cui al quarto comma dell'art. 161 L.F. possono essere posticipate al momento del deposito del piano e della proposta (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20725 del 04/09/2017);

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F.;

che non pendono istanze di fallimento;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la deliberazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza dei termini richiesti

P.Q.M.

così provvede:

- assegna a AEDIFIKA s.r.l. in liquidazione, con sede a Cagli, in Via Lapis n. 33, termine fini al 20.3.2018, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del



piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;

- nomina Commissario giudiziale il dott. Fosco Bartolucci;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale, affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 7.12.2017

Il Giudice Estensore

Dr. Vito Savino



Il Presidente

Dr. Massimo Di Patria



TRIBUNALE DI URBINO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Oggi 17 DIC 2017

L'AGGREGATO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Barbara CORBUCCI)

